



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Decreto Dipartimentale n.362

del 21/11/2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss. mm. recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” ;

VISTO, in particolare, l'art. 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, ai sensi del quale nel bando di offerta sono stabiliti il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi;

VISTO il D.P.C.M. del 17 novembre 2021, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di n. 149 unità appartenenti alla qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che con nota n. 43447 del 2 agosto 2022 la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato di aver predisposto al riguardo due distinte tabelle, la prima per 118 posti di operatore con mansioni di supporto tecnico-professionale e la seconda per 31 posti di operatore addetto a operazioni tecnico-manuali di tipo operaio specialistico per un totale complessivo di 149 posti;

VISTO il decreto dipartimentale n. 277 del 5 agosto 2022 con cui è stata avviata la selezione per la copertura di n. 31 posti di operatore addetto all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è avviata la selezione per la copertura di n. 118 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come di seguito ripartiti:

SEDE		Numero di posti
Alessandria	Comando	2
Ancona	Comando	1
Avellino	Comando	1
Bari	Direzione Reg. Puglia	1
Belluno	Comando	1
Benevento	Comando	3
Bergamo	Comando	2
Biella	Comando	2
Brindisi	Comando	3
Cagliari	Direzione Reg. Sardegna	3
Caserta	Comando	4
Catanzaro	Direzione Reg. Calabria	4
Chieti	Comando	1
Cuneo	Comando	1
Firenze	Direzione Reg. Toscana	2
Firenze	Comando	1
Foggia	Comando	2
Forlì e Cesena	Comando	1
Frosinone	Comando	1
Genova	Direzione Reg. Liguria	2
Genova	Comando	2
Grosseto	Comando	1
Latina	Comando	2
Livorno	Comando	1
Mantova	Comando	1
Milano	Direzione Reg. Lombardia	7
Milano	Comando	1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Modena	Comando	1
Napoli	Direzione Reg. Campania	6
Nuoro	Comando	1
Oristano	Comando	2
Parma	Comando	2
Pavia	Comando	2
Perugia	Comando	3
Reggio Emilia	Comando	1
Rieti	Comando	1
Rimini	Comando	1
Roma	Uffici Centrali	19
Roma	Comando	1
Roma	Direzione Reg. Lazio	5
Savona	Comando	1
Siracusa	Comando	1
Sondrio	Comando	1
Taranto	Comando	6
Teramo	Comando	1
Torino	Comando	1
Trapani	Comando	4
Varese	Comando	1
Verona	Comando	1
Vibo Valentia	Comando	3
		118

2. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e ss. mm..

3. La selezione ai sensi dell'art 71, comma 3, del citato decreto legislativo avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura di avviamento per l'assunzione nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono essere redatte secondo le modalità previste dai competenti centri per l'impiego.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) età non superiore a quarantacinque anni, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167;
 - d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166;
 - e) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989 n. 53 e successive modificazioni;
 - g) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande dal bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego.

Art. 4

Mansioni e attività

1. Il personale, ai sensi dell'art. 70 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e successive modificazioni con la qualifica di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice che effettua la selezione dei candidati avviati dal centro per l'impiego è nominata con provvedimento del Direttore Regionale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Essa è presieduta da un Dirigente dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a Primo Dirigente ed è composta da un numero di componenti non inferiore a due.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori logistico - gestionali ovvero al ruolo degli Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Con il medesimo provvedimento sono nominati i relativi supplenti per le ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi.

Art. 6

Modalità e contenuto della procedura selettiva

1. La Direzione Regionale e/o il Comando dei vigili del fuoco interessato alla selezione, d'intesa con il centro per l'impiego, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto, secondo l'ordine di graduatoria ed in numero pari al doppio dei posti da ricoprire per ogni sede, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

2. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, e non comporta valutazione comparativa.

Art. 7 Tirocinio

1. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio e prestano giuramento.

Art. 8 Dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss. mm., i dati forniti dai candidati sono raccolti presso le competenti strutture territoriali esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione il candidato esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato.

3. L'interessato gode del diritto di accesso, di rettifica, di limitazione o cancellazione dei dati personali, nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'interessato può altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Lega